



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VI
POLIZIA LOCALE



AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO A MEZZO CARRO ATTREZZI, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 DEL CDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCICLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il R.U.P.



Il Funzionario di E.Q.

Resp. VI Settore

Art. 1 Oggetto

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di prelievo, trasporto, deposito, custodia e relativa restituzione dei veicoli in genere, rimossi, recuperati o comunque prelevati sul territorio comunale nell'ambito dei compiti istituzionali della Polizia Locale di Scicli, senza oneri nei confronti dell'Amministrazione Comunale, che siano:

- a) in sosta o fermata irregolare, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco ai sensi dell'art. 159 e 215 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e degli artt. 354, 397 e 398 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- b) in sosta, anche regolare, che costituiscono pericolo per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico o per motivi contingibili e urgenti;
- c) coinvolti in incidenti stradali ed il cui conducente sia impossibilitato alla sua rimozione. In tal caso, il compimento dell'attività della rimozione viene effettuato per conto del conducente impossibilitato, senza oneri e pretese nei confronti dell' Amministrazione Comunale di Scicli.
- d. soccorso dei veicoli dell' Amministrazione Comunale e loro trasporto presso la propria sede ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione.

Con l'affidamento del servizio, l'affidatario si obbliga:

- a) a rimuovere gli automezzi che saranno indicati dalla Polizia Municipale;
- b) alla ricezione e custodia del verbale redatto dall'Agente di Polizia Municipale circa lo stato di consistenza del mezzo da rimuovere;
- c) al trasporto del mezzo prelevato presso la depositaria ;
- d) alla custodia del mezzo prelevato e depositato;

Sono esclusi dal servizio oggetto del presente appalto:

- il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro e/o confisca amministrativa, per violazioni al codice della strada, già regolamentato dalla Prefettura di Ragusa, con apposita procedura.

- il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati e/o classificabili come rifiuti speciali.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, e, ove non previsto, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle direttive del Ministero dell'Interno in materia di applicazione della rimozione o blocco dei veicoli.

Art. 2 Durata del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto ha durata biennale, come previsto dall'art. 354 del d.P.R. 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), a decorrere dalla data di formale assegnazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il servizio, per un periodo massimo di sei mesi, ai fini dell'espletamento della procedura per il nuovo affidamento.

Art. 3 Valore stimato dell'appalto

Il valore complessivo stimato del servizio è di € 12.000,00 (IVA esclusa). Detto importo deve intendersi indicativo, non vincolante per l'Ente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'impresa che risulterà aggiudicataria, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio. Nessun onere è a carico di questo Ente

Art. 4 Disciplina del servizio e obblighi dell'affidatario del servizio

Il servizio di rimozione dovrà essere ordinato escusivamente dalla Polizia Municipale, e secondo secondo le disposizioni da questa impartite. Gli operatori della Polizia Municipale richiedenti

rimarranno sul posto fino al termine delle operazioni di rimozione forzata dei veicoli e avranno cura di redigere un apposito verbale di rimozione ed affidamento in custodia, sottoscritto anche dal custode, in cui verrà dato atto delle condizioni generali del veicolo e degli eventuali danni provocati ad esso durante l'intervento.

L'affidatario del servizio deve:

- 1) assicurare la costante presenza, nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni feriali e festivi, di almeno due veicoli per uso speciale soccorso stradale, scarrabili, di cui uno con portata utile fino a 35 quintali (nel seguito denominato carro attrezzi) e uno idoneo alle rimozioni di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali. I veicoli dovranno avere le caratteristiche tecniche definite dall' art. 12 del d.P.R. n. 495/92 e possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.- Dovranno inoltre, essere dotati di attrezzature idonee a rimuovere prontamente tutte le tipologie di veicoli compresi quelli aventi organi di movimento bloccati;
- 2) assicurare la disponibilità di personale addetto in numero sufficiente ad espletare l'intervento richiesto nella massima sollecitudine e, comunque, non oltre trenta minuti dalla chiamata. Nei casi di intervento plurimo le rimozioni saranno eseguite secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Polizia Municipale;
- 3) garantire, con proprio personale, il servizio di restituzione dei veicoli rimossi dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e festivi, consentendo il pagamento degli importi dovuti tramite strumenti elettronici (bancomat e/o carte di credito), e rilasciando quietanza con numero progressivo, utilizzando apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune di Scicli.
- 4) L' affidatario deve inoltre comunicare al Responsabile dell'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale ogni 7 giorni l'elenco dei veicoli rimossi ed ancora in giacenza. Qualora il veicolo oggetto della rimozione sia stato immatricolato all'estero o con targa EE, prima della sua restituzione l'affidatario dovrà verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285. In caso contrario l'affidatario non dovrà effettuare la restituzione, avvisando la Polizia Municipale;
- 5) garantire un numero di 20 trasporti gratuiti, anche al di fuori del territorio comunale di Scicli, con una distanza massima di 80 km, per ogni annualità del contratto su richiesta del Comune di Scicli.
- 6) espletare l'intervento di rimozione richiesto dalla Polizia Locale con la massima sollecitudine, entro 30 (trenta) minuti dalla richiesta effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositaria al luogo dell'intervento.

Art. 5 – Arrivo dell'interessato durante le operazioni di rimozione

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione e il carro attrezzi sia già presente o arrivi immediatamente dopo, sarà tenuto a corrispondere l'importo relativo al diritto di chiamata ed all'indennità chilometrica.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato dell'aggiudicatario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta fiscale. La rimozione si intende iniziata quando il veicolo in sosta vietata sia stato completamente agganciato dal carro attrezzi e sollevato da terra. Con l'avvenuto aggancio del veicolo, l'aggiudicatario assume ad ogni effetto di legge le responsabilità del custode.

L'importo relativo alle operazioni di carico e scarico dovrà essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato già caricato.

La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede dell'affidatario e sui veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Art. 6 – Diritto di chiamata

Nel caso in cui il servizio sia stato attivato dalla centrale operativa del Comando di Polizia Municipale e il carro attrezzi abbia raggiunto il sito dell'intervento ma la rimozione non abbia avuto luogo:

- per difficoltà oggettive non prevedibili (collegate alle caratteristiche strutturali della strada, alla posizione o alle condizioni del veicolo, all'ingombro della sede stradale, ecc. attestate dall'operatore di Polizia Municipale intervenuto)
- per l'annullamento della chiamata e per l'arrivo del conducente e/o del proprietario dovrà essere corrisposto esclusivamente, l'importo relativo alla voce "diritto di chiamata".
- l'importo previsto potrà essere direttamente ed esclusivamente addebitato al conducente (se identificato) o al proprietario del veicolo senza che l'appaltatore possa vantare pretese o diritti nei confronti dell'Amministrazione per le spese a qualsiasi titolo sostenute.

Art. 7- rimozione dei veicoli per cause di forza maggiore e/o di pubblica utilità o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica

- L'appaltatore si obbliga, senza nulla pretendere né dal Comune né dal proprietario del veicolo, ad effettuare il servizio di rimozione e/o di spostamento temporaneo dei veicoli regolarmente parcheggiati tutte le volte in cui detto servizio si rende necessario per cause di forza maggiore, di pubblica utilità o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
- L'appaltatore si obbliga, inoltre, senza nulla pretendere dall'Ente alla rimozione di tutti i veicoli dell'Ente che per avaria o per altre cause necessitano di essere trasportati presso officine, rimesse o altri luoghi all'uopo attrezzati.
- Anche nelle circostanze di cui sopra la ditta dovrà essere disponibile ad intervenire tempestivamente con il proprio carri attrezzi, su chiamata del Comando, durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

Art. 8 – Divieti di rimozioni

E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

Art. 9 – Divieto di rimozione dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria.

- fermo restando il divieto di rimozione previsto dall'articolo 354, c.4 del D.P.R. n. 495/92, nelle circostanze in cui un veicolo al servizio di persone con ridotta capacità motoria, che esponga regolarmente ed in modo visibile il contrassegno venga lasciato in sosta vietata in luoghi dove per legge o per disposizione dell'Ente proprietario della strada è prevista la rimozione ovvero dove arrechi, comunque, intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale, esso può essere spostato nelle più immediate vicinanze.
- la ditta affidataria si obbliga, senza nulla pretendere dal Comune, con la stessa diligenza e tempistica previste dal presente capitolato ad effettuare il servizio di spostamento temporaneo dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria.
- nei casi di avvenuto spostamento dei veicoli previsti dal presente articolo, le spese sostenute dall'aggiudicatario possono essere addebitate, nei modi di legge, al proprietario del veicolo. Dette spese sono quantificate nella misura prevista per le tariffe di rimozione, diminuite della metà.

Art. 10 – Restituzione del veicolo rimosso

- i veicoli rimossi sono restituiti agli aventi diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia.
- per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o persona da lui delegata, si deve presentare al

responsabile del luogo di deposito, provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe previste nel presente capitolato che saranno trasfuse in apposite tabelle che l'aggiudicatario si obbliga a rendere note all'utenza affiggendole in luoghi ben visibili.

- dell'avvenuta restituzione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale è rilasciata all'interessato e una va consegnata al Comando di P.M., e deve contenere un'attestazione di quietanza delle somme versate relative ai diritti di prelievo e custodia spettanti all'aggiudicatario.

Art. 11 Requisiti di partecipazione e durata dell'affidamento

L'affidamento del servizio avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento del servizio. E' prevista l'ipotesi di proroga ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi.

Requisiti dell'appaltatore:

- a. essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A. per l'attività oggetto della presente procedura;
- b. essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992
- c. possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ovvero di avere regolarmente effettuato segnalazione certificata di inizio attività di rimessa veicoli almeno trenta giorni la data di partecipazione alla presente procedura;
- d. di essere proprietari intestatari o avere la disponibilità esclusiva di almeno due veicoli per uso speciale soccorso stradale, scarrabili, di cui uno con portata utile fino a 35 quintali (nel seguito denominato carro attrezzi) e uno idoneo alle rimozioni di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali. I veicoli dovranno avere le caratteristiche tecniche definite dall' art. 12 del d.P.R. n. 495/92 e possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.- Dovranno inoltre, essere dotati di attrezzature idonee a rimuovere prontamente tutte le tipologie di veicoli compresi quelli aventi organi di movimento bloccati;
- e. di avere in dotazione almeno n. 2 (due) coppie di attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli come previsto dal comma 3 dell'art. 159 del Cds e art. 355 del Regolamento di esecuzione al Cds
- f. avere la disponibilità, nella qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale, di una depositaria giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia, dotata delle misure di sicurezza/anticendio previste dalla normativa vigente e protetta da adeguata recinzione, con capienza adeguata e comunque non inferiore a 20 (venti) posti. La depositaria deve essere ubicata nel territorio del Comune di Scicli, e non oltre i 10 Km dal centro urbano. Tale deposito deve essere adibito esclusivamente ai veicoli rimossi da questo Ente.
- g. disporre di personale idoneo ed in possesso della patente di guida prescritta;
- h. essere munito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile
- i) essere in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.

Art. 12 Requisiti dei veicoli da impiegarsi e della depositaria

L'affidatario si obbliga a mettere a disposizione un numero minimo di almeno due veicoli per uso speciale di cui uno con portata utile fino a 35 quintali, e uno idoneo alla rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, immatricolati per uso speciale di soccorso stradale e/o trasporto veicoli, debitamente omologati ed immatricolati a tale uso. Di tali veicoli dovrà essere presentata copia conforme delle carte di circolazione ed elenco

dettagliato degli stessi, comunicando tempestivamente ogni variazione.

L'affidatario si obbliga a mettere a disposizione una depositaria, di cui sarà depositata planimetria 1/100, dotata delle misure di sicurezza ed antincendio (C.P.I.) previste dalle normative vigenti in materia ed opportunamente delimitata da un muro o da idonea recinzione. La capienza non deve essere inferiore a venti posti per autoveicoli ed a venti posti per ciclomotori e motocicli.

La depositaria dovrà essere dotata di un recapito telefonico

Art. 13 Requisiti del personale operante

Il servizio dovrà essere svolto con personale adeguato in possesso della professionalità richiesta dalla natura delle prestazioni, che tenga una condotta corretta ed irreprensibile, con abbigliamento e dispositivi in dotazione conformi alle norme antinfortunistiche e munito di apposito cartellino di riconoscimento. Il Comune di Scicli potrà chiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inidoneo all'espletamento del servizio ed in tal caso l'affidatario dovrà provvedervi immediatamente.

Art. 14 – canone

- le somme pagate dai trasgressori per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, presso la depositaria, saranno ripartite tra il Comune e l'affidatario. L'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune di Scicli una percentuale sugli incassi stabilita nel 10,50% e aumentata del valore offerto in sede di gara. I versamenti dovranno essere mensili e versati il giorno 15 del mese successivo con modalità di versamento indicate dall'Amministrazione Comunale;
- l'affidatario, quale agente contabile ad ogni effetto di legge, dovrà inoltre presentare rendiconto dettagliato con cadenza trimestrale, con termine entro il decimo giorno successivo, nonché tutti i rendiconti previsti dalla vigente normativa.
- qualora entro il termine indicato l'appaltatore non provveda al pagamento del canone dovuto, sarà considerato agli effetti di legge in mora, senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto. Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per sessanta giorni il rapporto si riterrà automaticamente risolto.

Art. 15 – mancato recupero delle spese

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo risultasse non dovuto o impossibile il recupero delle spese di intervento, di rimozione e di custodia (mancato ritiro, ecc.) l'affidatario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune di Scicli.

Art. 16 – Determinazione delle tariffe.

Il servizio non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di Scicli, consistendo la remunerazione dell'affidatario nell'introito delle tariffe di cui D.M. 4 settembre 1998 n. 401, come determinate con deliberazione della Giunta Comunale

- le tariffe che l'affidatario deve applicare per la rimozione dei veicoli sono quelle individuate e stabilite dal presente capitolato in base al D.M. 4 settembre 1998 n. 401-
- l'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare all'affidatario deriva dalla somme delle seguenti distinte 4 voci:

- 1. diritto di chiamata**
- 2. operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo**
- 3. indennità chilometrica**
- 4. custodia in locale coperto o in luogo recintato scoperto**

TABELLA RELATIVA ALLE TARIFFE RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI

1) L'ammontare totale da pagare per la rimozione deriva dalla somma delle tre distinte voci, ovvero, diritto di chiamata (fisso), operazioni connesse al carico e scarico del veicolo (fisso), indennità chilometrica per il tragitto compiuto da depositaria >luogo di rimozione>depositaria (variabile) – Le tariffe sono arrotondate per difetto. Le tariffe sono IVA inclusa.

Ai sensi art. 2 comma 1 lett. a) del D.M. n. 401/98, le tariffe relative alle operazioni di intervento con un unico veicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi eccetto la tariffa connessa al carico e scarico;

Sulle tariffe come sotto determinate è prevista, ai sensi art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. n. 401/98, una maggiorazione del 30% in orario notturno (22.00/06.00) o giornata festiva;

A) Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

A) Diritto di chiamata comprensivo di indennità chilometrica	€ 40,00
B) Operazioni connesse al carico e scarico veicoli	€ 45,00
C) Indennità chilometrica €/km (voce variabile x percorrenza sede deposito/luogo di rimozione)	€ 3,50/Km
Tariffa a Scicli-Iungi - A+B+C (€ 3,50*10 Km tot € 35,00) comprensivo di carico e scarico e diritto di chiamata	€ 85,00
Tariffa a Cava d' Aliga, Sampieri, Donnalucata A+B+C (€ 3,50*21 Km tot € 73,50) comprensivo di carico e scarico e diritto di chiamata	€ 120,00

B) Veicoli di massa complessiva a pieno carico da 1,5 t a 3,5 t.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TARIFFA IVA INCLUSA
A) Diritto di chiamata comprensivo di indennità chilometrica	€ 40,00
B) Operazioni connesse al carico e scarico veicoli	€ 50,00
C) Indennità chilometrica €/km (voce variabile x percorrenza sede deposito/luogo di rimozione)	€ 3,50/Km
Tariffa Scicli-Iungi - A+B+C (€ 3,50*10 Km tot € 35,00) comprensivo di carico e scarico e diritto di chiamata	€ 105,00
Tariffa a Cava d' Aliga, Sampieri, Donnalucata A+B+C (€ 3,50*21 Km tot € 73,50) comprensivo di carico e scarico e diritto di chiamata	€ 140,00

C) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Si applicano le tariffe riportate ai veicoli di cui alla lettera B) , Aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede il valore di 3,5t della massa complessiva a pieno carico (art. 1 lett. C D.M. n. 401/1998)

2) Ai predetti importi vanno sommate le tariffe relative al deposito e custodia dei veicoli così come indicate nella tabella sotto riportata specificando che decorrono dalle 24 ore successive alla rimozione:

TIPO VEICOLO	TARIFFA GIORNALIERA IVA INCLUSA			
	Area recintata scoperta		Area recintata coperta	
	Fino a 30 gg	Oltre 30 gg	Fino a 30 gg	Oltre 30 gg
Ciclomotori -Motocicli	1,52	0,82	2,23	0,93
Autoveicoli fino a 100 cc	3,54	1,25	5,28	2,07
Autoveicolo da 1000 a 2000 cc	4,30	1,63	6,15	2,23
Autoveicolo oltre 2000 cc	5,23	2,01	6,59	2,56
Rimorchi agricoli – macchine operatrici	8,38	4,68	10,83	6,04
Autocarri fino a 5 t	11,60	7,29	15,02	9,42
Autocarri oltre 5 t.	12,85	8,06	19,33	12,03

La custodia sarà gratuita per le prime 24 ore.

Ad ogni variazione, non potrà essere apportata alcuna modifica all'aggio percentuale derivante dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario a sua volta sarà tenuto a versare all'Amministrazione Comunale la percentuale indicata in sede di gara su ogni tariffa introitata.

Il versamento sarà effettuato direttamente all'aggiudicatario dai proprietari/conducenti dei veicoli oggetto di intervento.

Art. 17: Costi del servizio

Lo svolgimento del servizio, articolato nelle tipologie di cui al presente capitolato, dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Scicli

Il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo.

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso dell'espletamento dello stesso dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto avente la disponibilità dello stesso.

Ne consegue che l'affidatario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.

Su richiesta del Comando di Polizia Locale, l'affidatario dovrà provvedere alla rimozione o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili.

Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria, può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo alla depositaria dell'affidatario.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto dall'affidatario o suo delegato.

In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli e l' affidatario si impegna a non pretendere compenso alcuno dal Comune di Scicli

Qualora i veicoli impediscano lo svolgimento di manifestazioni od eventi similari dell'Amministrazione saranno oggetto di rimozione o spostamento tecnico.

In tal caso nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli e l' affidatario si impegna a non pretendere compenso alcuno dall'Amministrazione.

Tutti gli incassi derivanti dalla gestione sono riscossi e introitati direttamente dall'aggiudicatario . L'aggiudicatario dovrà versare al Comune la percentuale indicata in sede di gara su ogni tariffa introitata.

Il versamento delle somme riscosse di competenza del Comune sarà effettuato sul conto della tesoreria comunale , in rate mensili entro il giorno 15 del mese successivo. Copia della ricevuta di versamento sarà consegnata al Comando di Polizia Locale.

In caso di ritardo nel versamento del canone sarà applicata una penale consistente in:

- interessi legali per i primi 15 giorni di ritardo;
- interessi moratori qualora il versamento avvenga oltre i primi 15 giorni;
- decorsi infruttuosamente 60 giorni si procederà ad incamerare le somme dalla cauzione e alla risoluzione del contratto

Art. 18 Interventi a rischio e carico dell' affidatario

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero, dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico dell'affidatario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.

In caso di accoglimento del ricorso, proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; in questo caso l'affidatario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

Art. 19 Infortuni e danni.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte del Comune.

L'affidatario assume altresì l'intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti possa derivare all'Amministrazione Comunale e/o a Terzi.

L'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente alla rimozione, trasporto e custodia del veicolo rimosso.

Art. 20 Penalità.

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- **euro 50,00** in caso di effettuazione dei servizi in oggetto da parte del personale dipendente dell'impresa aggiudicataria senza cartellino identificativo;
- **euro 50,00** in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione dei nominativi del personale dipendente dell'aggiudicatario, all'atto di avvio del servizio
- **euro 100,00** in caso d'inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività e nel luogo di custodia;
- **euro 100,00** in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti dal Capitolato, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico dell'affidatario;
- **euro 200,00** in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- **euro 200,00** in caso di omesso rilascio della ricevuta del pagamento;
- **euro 300,00** in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento;
- **euro 50,00** per ogni altra violazione di norme del presente capitolato

Le penali di cui ai commi precedenti possono trovare applicazione in concorso tra loro.

Prima dell'irrogazione della penale, l'Amministrazione contesterà per iscritto all'affidatario le inadempienze ravvisate entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della circostanza che vi ha dato luogo, assegnando, altresì, un termine per il corretto adempimento.

L'affidatario, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

Qualora i predetti scritti difensivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l'Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.

In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.

Qualora l'Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta

comunicazione della decurtazione della stessa.

L'applicazione della penale non solleva l'affidatario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

Art. 21 Cessione del contratto e sub-appalto del servizio

E' fatto espresso divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.

Art. 22 Spese contrattuali e di registrazione

Tutte le spese relative all'atto di affidamento, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32 c.14 del D. Lgs 50/2016 e smi .

L'affidatario del servizio decade dall'aggiudicazione nel caso in cui non ottemperi ad uno dei seguenti obblighi:

- versamento cauzione definitiva nei tempi e nelle modalità indicate;
- pagamento di tutte le spese contrattuali.

Art.23 Responsabile del servizio

L'appaltatore dovrà indicare nominativamente un proprio Responsabile del Servizio che risponderà al Comando Polizia Municipale del controllo e del coordinamento di tutte le attività contrattualmente previste, fornendone il recapito telefonico di rete fissa, mobile e l'indirizzo di posta elettronica. Il Responsabile sarà il referente del Comando e provvederà alle verifiche previste nel capitolato.

Art. 24 Controlli

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale, attraverso operatori della Polizia Locale, effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte del l'affidatario

Art. 25 Responsabilità e coperture assicurative

Restano a carico dell'impresa aggiudicatrice eventuali danni arrecati a persone o cose nell'esercizio della gestione, nonché eventuali infortuni sia al personale addetto ai lavori sia a terzi. L'affidatario è responsabile della rispondenza alle norme di legge dei veicoli e delle attrezzature usati.

L' affidatario deve:

- stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli per un massimale non inferiore a € 1.550.000,00 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e non inferiore a € 2.600.000,00 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- inoltre l'assicurazione dovrà essere estesa contro gli eventuali furti e gli incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei veicoli prelevati,
- è a carico dell'aggiudicatario del servizio ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione
- l'aggiudicatario del servizio si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati
- l'aggiudicatario del servizio è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati
- deve altresì presentare l'espressa rinuncia ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile del risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in esse custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, e custodia del veicolo.

Art. 26. - norma in materia di sicurezza e prevenzione

E' fatto obbligo all'aggiudicatario del servizio, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei luoghi di lavoro" (D. Lgs. n. 81/2008 e smi).

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di "Salute e Sicurezza dei Lavoratori" e tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, e sono a suo carico gli obblighi e gli oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni, antiinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 27. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L' affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. e si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare, impegnandosi a comunicare entro e non oltre sette giorni le eventuali variazioni intervenute.

Art. 28 Riservatezza, privacy e protezione dei dati personali

L'A.C. e l' affidatario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.e del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo, si impegnano a:

- rispettare le disposizioni di legge e il regolamento in materia di protezione dei dati personali ;
- di prestare consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio;
- di rispondere del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento;

Per tutto il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è "Responsabile del trattamento dei dati personali" nell'ambito del servizio aggiudicato, rispettando il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di validità dell'affidamento del servizio.

I dati possono essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e cartaceo, adottando tutte le misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali, dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato.

Dei dati personali potranno venire a conoscenza il Responsabile del Servizio dell'appaltatore ed i loro incaricati e potranno essere comunicati a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di credito e assicurativi, agenti di commercio e ad ogni altro soggetto cui sia necessaria la comunicazione per il corretto svolgimento del servizio.

Art. 29. Risoluzione del contratto e recesso

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- quando il Comune e l'impresa aggiudicataria, per mutuo consenso, concordano sull'estinzione anticipata del contratto;
- per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità nella prestazione da parte dell'impresa aggiudicataria per causa ad essa non imputabile;
- fallimento dell'impresa aggiudicataria;
- frode, negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione dell'attività;
- inosservanza della normativa sulla salute e tutela dei lavoratori;

- inosservanza degli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali;
- cessione dell'azienda;
- quando il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- quando sopravvenga una delle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla relativa stipulazione dei contratti;
- omesso pagamento del canone dovuto al Comune.

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto per motivi di opportunità, anche quando siano già iniziate le relative prestazioni

Art. 30 Esecuzione del servizio in danno dell' affidatario

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente affidamento, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'affidatario del servizio, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, sulla cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 31 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto del servizio sarà competente il foro di Ragusa.

Il RUP




Il Comandante R.M.

